

**PRAWO / LAW****MARIA LUISA DE FILIPPI****IL TESTAMENTO SEGRETO ROMANO  
E IL SENATOCONSULTO NERONIANO**

Una tipologia di segreto in diritto romano quanto mai significativa si ebbe in materia testamentaria. Vista dinamicamente, essa, anzi, presenta un ribaltamento caratteristico: da forme più antiche di preordinata massima pubblicità, si passa alla tutela della maggior possibile segretezza intorno all'atto con il quale il testatore manifestava e fissava la sua ultima volontà.

Da un lato mi riferisco al testamento *calatis comitiis*, cioè alle disposizioni da far valere *post mortem* espresse dinanzi ai comizi curiati appositamente convocati con il vecchio rito due volte l'anno sotto la presidenza del pontefice massimo, e in tempo di guerra il testamento *in procinctu* davanti ai commilitoni schierati in ordine di battaglia; dall'altro al testamento scritto, le *tabulae testamenti*. Di esse la giurisprudenza dice che racchiudono i *secreta iudicia* del testatore e discute sulle molteplici azioni esperibili contro chi ne abbia anzitempo divulgato il contenuto<sup>1</sup>.

Il *testamentum per aes et libram* (per rame e bilancia) fu il tipico testamento romano, il solo che ci è perfettamente noto e il cui vigore, affermatosi al più tardi nel II secolo a.C., rimase immutato fino alla fine dell'epoca classica, nacque solamente quando l'antico atto di nomina dell'erede, affrancandosi dalla solennità comiziale e perdendo il carattere di adozione, si fuse con la *mancipatio familiae*. Con questa il disponente, alla presenza dei testimoni, del *libripens* e del *familiae emptor* vendeva il suo patrimonio in blocco e con l'intesa che la vendita dovesse aver effetto nel tempo dopo la morte a un uomo di fiducia, e a questo indicava, a voce o in uno scritto che gli consegnava, i destinatari dei singoli cespiti. In questo nuovo e complesso negozio giuridico il *familiae emptor*

MARIA LUISA DE FILIPPI, Professore associato di Diritto Romano, presso il Dipartimento Jonico, sistemi e cultura del Mediterraneo; email: marialuisa.defilippi@gmail.com

<sup>1</sup> Marcello *ap.* Ulpiano in D. 9, 2, 41 pr.: *Marcellus scribit chirographo deleto competere legis Aquiliae actionem. Sed et si quis tabulas testamenti apud se depositas deleverit vel pluribus praesentibus legerit, utilius est in factum et iniuriarum agi, si iniuriae faciendae causa secreta iudiciorum publicavit*; Labeone e Ulpiano in D. 16, 3, 1, 38: *Si quis tabulas testamenti apud se depositas pluribus praesentibus legit, ait Labeo depositi actione recte de tabulis agi posse. Ego arbitrator et iniuriarum agi posse, si hoc animo recitatum testamentum est quibusdam praesentibus, ut iudicia secreta eius qui testatus est divulgarentur.*

era solo un figurante, il quale, oltre a non acquistare nulla dell'eredità, non si ingeriva neanche nell'esecuzione delle disposizioni, ma era solo un tramite di trasmissione.

La forma del *testamentum per aes et libram* in epoca classica è descritta da Gaio nelle sue Istituzioni, in Gai 3. 104, che riporta in primo luogo i *verba mancipationis* che dovevano essere pronunciati dal *familiae emptor*: *familia pecuniaque tua endo mandatelam <tuam> custodelamque meam <meam esse aio, eaque>, quo tuo iure testamentum facere possis secundum legem publicam, hoc aere aeneaque libra esto mihi empti* (io affermo che la tua *familia pecuniaque* è mia nei limiti del tuo mandato e della mia custodia, e la stessa venga da me comperata con questo bronzo e con questa bilancia di bronzo, affinché tu possa fare testamento secondo la *lex publica*).

In questi *verba* si rinvencono ancora le tracce del passaggio dalla *mancipatio familiae*, quale tipo autonomo di testamento, a quella che nel *testamentum per aes et libram* serviva soltanto come elemento formale: la clausola *endo mandatelam tuam custodelamque meam* è infatti tipica della *mancipatio* come negozio fiduciario. Dopo lo svolgimento della *mancipatio familiae*, ridotta al ruolo di negozio fittizio, il testatore procedeva alla manifestazione delle sue ultime volontà. Nella maggior parte dei casi, all'epoca di Gaio, ciò avveniva attraverso il riferimento alle disposizioni contenute nelle *tabulae ceratae* già predisposte dal testatore stesso che tenendole in mano, pronunciava la seguente *nuncupatio*: *haec ita ut in his tabulis cerique scripta sunt, ita do lego ita testor itaque vos Quirites testimonium mihi perhibetote* (Gai 2. 104): (nei termini in cui (le mie volontà) sono scritte in queste tavolette cerate, in tali termini dispongo e chiamo voi presenti a testimoni, ed in tali termini, Quiriti, offritemi la vostra testimonianza). In questo caso si usa parlare di *nuncupatio testamenti*, perché l'oggetto della dichiarazione era il testamento nel suo complesso, come contenuto nelle tavolette cui il *nuncupans* si riferiva.

La *nuncupatio testamenti* di Gai 2.104 è una forma recenziore: agli inizi nel testamento librare il disponente esprimeva la propria volontà in forma esclusivamente orale, pronunciava i *verba* necessari per procedere all'istituzione degli eredi, ai legati, alle manomissioni. Dopo tale pronuncia, seguiva una formula confirmatoria che doveva avere una struttura analoga a quella della *nuncupatio testamenti* già vista, ma in cui, invece che al contenuto delle *tabulae ceratae*, il testatore si riferiva alle dichiarazioni verbali già fatte.

L'introduzione della *nuncupatio testamenti* fu dovuta a evidenti – e ovunque sentite – esigenze di segretezza. Nel periodo classico esistevano, così, due tipi di *testamentum per aes et libram*: quello meramente nuncupativo, che aveva forma esclusivamente verbale; quello con *nuncupatio testamenti*, che aveva forma mista verbale e scritta insieme<sup>2</sup>.

Il *testamentum per aes et libram* nella forma più diffusa (quella con la *nuncupatio testamenti*) è, secondo la terminologia moderna, un negozio per

<sup>2</sup> Per la ricostruzione storica del *testamentum per aes et libram* mi sono avvalsa delle mirabili pagine dedicate a tal uopo da M. Talamanca, *Istituzioni di Diritto romano*, Milano 1990, pp. 719 e ss.

*relationem*, in cui il convenuto precettivo dell'atto non risulta interamente dalla dichiarazione, che va integrata mediante il riferimento ad un fatto oggettivo, nel caso rappresentato dal documento. Le *tabulae testamenti* dovevano essere tenute segrete dal testatore già a livello della prassi: le *tabulae* stesse venivano sigillate, mediante i *signa* dei presenti (i testimoni), lungo la cucitura che le legava insieme, com'era nella prassi nelle *testationes*. Accanto ai *signa* si indicava il nome del *subsignans*: il testatore non procedeva al *signare*, ma apponeva spesso la propria *inscriptio* all'interno delle *tabulae*: si deve, però tener presente che la maggior parte dei documenti pervenuti ha origine provinciale<sup>3</sup>.

Dopo questa premessa di carattere istituzionale passo ora ad occuparmi di un problema su cui si è appuntata l'attenzione di alcuni eminenti studiosi romanisti (li cito nell'ordine: Vincenzo Arangio Ruiz, Antonio Guarino, Jean Macqueron, e Mario Amelotti) e che ha generato, in passato, accese discussioni: se cioè il testamento per *aes et libram* scritto su *tabulae ceratae* in periodo classico fosse o almeno potesse essere segreto<sup>4</sup>.

Dai testamenti librali che sono giunti a noi in originale (quello di A. Silvano in BGU 1696 e P. Mich. 437 al quale si conforma nell'aspetto esteriore anche quello militare di Safinnio Ermino) sappiamo che talvolta l'estensione del testamento richiedeva ovviamente parecchie tavolette, ossia un polittico o *codices*. La struttura di questi polittici è rivelata da quello, fortunatamente giunto intatto, su cui ha testato Antonio Silvano: i suoi particolari combaciano con quello che è rimasto degli altri testamenti.

La prima tavoletta presenta la pagina esterna senza cera né scrittura; cerata e quindi idonea per la scrittura è, invece, la pagina interna e così pure su entrambe le facciate, tutte le tavolette interne al polittico; l'ultima tavoletta ha la pagina interna cerata, mentre la pagina esterna ha subito un'ingegnosa lavorazione<sup>5</sup>. Vi è stata scavata una cavità rettangolare, in parte profonda e destinata ad accogliere i sigilli, in parte meno profonda e cerata perché i *signatores* potessero scrivere accanto al sigillo il proprio nome. I sigilli andavano impressi sul filo di chiusura, che correva tra due fori praticati agli estremi della cavità, i quali trapassavano tutte le altre tavolette in modo che il filo fatto girare più volte non potesse essere tolto di lato. Gli orli della cavità erano tagliati obliquamente per far scorrere un coperchietto di protezione, a somiglianza di un portapenne.

Il polittico presentava in alto un sistema di cerniere, sicché le tavolette si aprivano dal basso verso l'alto.

<sup>3</sup> M. Amelotti, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale I. Le forme classiche di testamento*, Firenze 1966, pp. 111 ss.

<sup>4</sup> Va posto in maniera preliminare che per l'approfondimento del tema e la discussione dei relativi problemi mi sembra decisivo l'apporto della documentazione e delle fonti letterarie. La prima ci offre alcuni testamenti originali, tra i quali è importante per la sua integrità quello di Antonio Silvano, che provenienti tutti dall'Egitto mostrano con l'esempio in che modo il testamento venisse confezionato in ambiente provinciale. Le seconde ci mostrano la prassi propria di Roma, nonché la lezione più plausibile di quel Senatoconsulto Neroniano che è stata considerata la disposizione normativa fondamentale sull'argomento.

<sup>5</sup> Accuratamente descritta da M. Amelotti *Il testamento romano*, cit. p. 173 s.

Riprendo ora il discorso sul punto centrale di questo intervento relativo alle discussioni degli studiosi che vertevano sul problema: se cioè il testamento librare scritto su *tabulae ceratae* in età classica fosse o almeno potesse essere segreto. Nel senso più rigoroso si è espresso l'Arangio Ruiz<sup>6</sup>, che sosteneva che il testamento librare scritto in periodo classico è essenzialmente segreto e da questo traeva argomento per la sua tesi circa il carattere dispositivo della scrittura. In senso opposto si è espresso il Guarino in alcuni suoi scritti, sostenendo che il *testamentum per aes et libram* non fosse mai e mai potesse essere, *iure civili*, segreto perché esso era costituito nella sua essenza giuridica, da una *mancipatio familiae* con relativa *nuncupatio* e che la descrizione di tutto questo procedimento, con l'indicazione di coloro che avevano partecipato, era inserita, nell'ipotesi di testamento scritto, al di dentro della parte sigillata dell'atto, sicché i sette sigillatori non intervenivano, *de iure*, dopo la stesura (e chiusura) dell'atto, ma durante la stesura dello stesso. Oltre a questa sua opinione più volte ribadita nei suoi scritti egli sosteneva anche che: "E' fuori discussione che il testamento del diritto giustiniano potesse essere segreto, cioè sottratto alla conoscenza di chicchesia. Lo afferma, sosteneva il Guarino<sup>7</sup>, in modo esplicito una costituzione, anzi meglio una Novella di Teodosio II e Valentiniano III. Tale costituzione, riprodotta anche nel Codice giustiniano in CI. 6.23.21, dimostra, sino a prova contraria, che il principio fu introdotto sul piano normativo soltanto nel 439<sup>8</sup>. Una posizione più conciliante e con l'argomentazione più ampia fu sostenuta da Macqueron<sup>9</sup>, che in un suo scritto, affermava, invece, che il segreto del testamento librare non era che una facoltà, ma una facoltà espressamente riconosciuta e garantita dal SC. Neroniano. Anche l'Amelotti<sup>10</sup>, sulla scia del Macqueron, ha riconosciuto che le *tabulae testamenti*, potevano essere tenute segrete dal testatore già a livello della prassi, ma che una precisa disposizione normativa intervenne a garantire l'autenticità di quegli elementi che il documento dovesse avere perché non lasciasse dubbi sulla sua appartenenza al testatore e al contempo ne garantiva la segretezza. Si tratta del Sc. Neroniano attribuibile al 61 a.C., il cui contenuto è riferito con gravi fraintendimenti dalle *Pauli Sententiae* e in maniera più felice sia pure sommaria da Svetonio.

Cominciamo da PS. 5.25.6: *Amplissimus ordo decrevit eas tabulas, quae publici vel privati contractus scripturam continent, adhibitibus testibus ita signari, ut in summa marginis ad mediam partem perforatae triplici lino costringatur*

<sup>6</sup> Nel suo scritto "Il testamento di Antonio Silvano e il senatoconsulto di Nerone", in St. Albertario I (1953), p. 201 ss.

<sup>7</sup> Note sul testamento romano, ANA 79 (1968) p. 49 ss.

<sup>8</sup> Riporto il testo della costituzione: *Ideo veteres testamenta scripta testibus offerebant oblatarumque eis tabularum perhiberi testimonium postulabant, sed dum iuris antiqui cautelam paulatim mutat posteritatis imperitia praesumptio et testes exigunt omnimodo quae testamento continentur agnoscere, eo res processit, ut, dum sua quisque nonnumquam iudicia publicare formidat, dum testibus testamenti sua non quidet secreta committere, ne suis facultatibus inhiantes offendat, intestatus mori quam suae mentis arcana periculose patiatur exprimere.*

<sup>9</sup> *Le sénatus-consulte Néronien et le caractère secret du testament*, RHD 35 (1957) 459 ss.

<sup>10</sup> M. Amelotti, *Il testamento romano*, cit., p. 173 ss.

*atque impositae supra linum cerae signa imprimatur, ut exteriores scripturae fidem interiori servant. Aliter tabulae prolatae nihil momenti habent.*

“Il senato decretò che quelle *tabulae*, che contengono la scrittura dei contratti pubblici e privati, intervenuti i testimoni, siano legate fra loro perforate dal margine superiore fino al centro della tavoletta con un triplice filo di lino e siano impressi i sigilli lungo la cucitura che le legava insieme, affinché le scritture superiori servano da conferma a quelle interiori. Altrimenti le tavole aggiunte successivamente non hanno validità”.

Suet. Nero 17: *Adversus falsarios tunc primum repertum, ne tabulae nisi pertusae ac ter lino per foramina trajecto obsignarentur; cautum ut testamentis primae duae cerae testatorum modo nomine inscripto vacuae signaturis ostenderentur ac ne qui alieni testamenti scriptor legatum sibi ascriberet.*

“Contro i falsari non appena scoperto che le tavole non siano state perforate e passato il lino per tre volte attraverso i fori siano state sigillate; bisogna aver cura che le prime due cere dei testamenti mostrino soltanto il nome inscritto dei testatori ai testimoni, e che lo scrivente non assegni un legato a sé nel testamento di un altro”.

Entrambi i passi, dunque, si riferiscono secondo la dottrina corrente, al Sc. *Neronianum adversus falsarios*. Ma che cosa precisamente stabiliva questo senatoconsulto? A questo proposito la dottrina è divisa. Sul contenuto di essi vi sarebbero state due correnti di pensiero. Secondo alcuni (tra i quali il Guarino) quello delle *Sententiae* pseudo-paoline sarebbe più attendibile anche se limitato come si è detto ai soli contratti e quindi si sarebbe limitato soltanto al falso degli atti *inter vivos*, mentre non si sarebbe occupato del falso testamento. Sul versante opposto vi è, invece, chi come l'Archi<sup>11</sup>, (seguito dall'Amelotti e dal Voci<sup>12</sup>) ha rovesciato questo orientamento svalutando il testo delle *Sententiae* a tutto vantaggio di quello di Svetonio, sottolineandone “l'utilità ideale della narrazione” (soprattutto per *l'adversus falsarios* che domina tutte e tre le proposizioni di cui si compone il brano). Ma cosa riferisce Svetonio in questo passo? Il Senatoconsulto comprendeva tre provvedimenti *adversus falsarios*, la prima delle quali si estendeva a tutti i documenti, testamenti o meno, mentre la seconda e la terza erano specifiche dei testamenti.

Il tentativo di escludere questi dalla prima, appoggiandosi alle PS. (come ha fatto il Guarino) è destinato al fallimento, secondo l'Amelotti<sup>13</sup>, laddove si consideri l'implicito richiamo ad essa che è nell'accento alla *signatio* nella seconda norma e la finalità della prima, come delle altre, di andare *adversus falsarios*: una norma diretta ad aggiungere un rimedio preventivo contro le falsificazioni a quello solo repressivo fornito già dalla *Lex Cornelia de falsis* sarebbe ben strano che prescindesse proprio da quel falso testamentario da cui la *Lex Cornelia* aveva preso le mosse.

<sup>11</sup> *Problemi in tema di falso nel diritto romano*, SPA 26, (1941), p. 63 ss.

<sup>12</sup> *Diritto ereditario romano*, 2<sup>a</sup> (1963), p.105 ss.

<sup>13</sup> *Il testamento romano*, cit., p. 177 e ss.

Quanto alla tutela della segretezza del testamento interveniva la seconda norma del Senatoconsulto Neroniano, prescrivendo che il testatore mostri le tavolette aperte in modo che i *signatores* possano leggere la formula introduttiva con il nome di chi fa testamento. Ma anche ad aprire le tavolette il meno possibile, restano inevitabilmente esposte agli occhi dei *signatores* due intere pagine, ossia la pagina intera (che è la prima cerata) della prima tavoletta e quella anteriore della seconda, quando il testatore non vuole far sapere nulla delle sue disposizioni: ecco perché la norma dice di scrivere sulle due prime pagine cerate soltanto il nome del testatore. Così si soddisfaceva al contempo l'esigenza di autenticità e della segretezza del testamento.

Il senatoconsulto, dunque, provvede all'esigenza della segretezza, ma non si tratta ai suoi fini di un'esigenza irrinunciabile. Dall'esagerazione di credere imposta la segretezza<sup>14</sup> si passa poi all'esagerazione opposta ad una ingiustificata svalutazione delle notizie sul Senatoconsulto, affermando che il testamento non possa mai essere segreto, perché le tavolette, fino alla definitiva chiusura e sigillatura, restavano aperte ed accessibili ai testimoni: stando alle parole de Sc., infatti, nulla impediva al testatore che volesse tenere segrete le sue disposizioni di mostrare soltanto le prime due tavole cerate contenenti solo il suo nome e di tenere accuratamente accostate le altre impedendo a chiunque di gettarvi lo sguardo. Quanto poi all'obbiezione del Guarino secondo cui il Sc. non avrebbe imposto alcuna sanzione ai testamenti redatti in difformità dalle sue prescrizioni, senza cioè quella *iuris cautela* da esso disposta, c'è da dire, secondo noi, che qualora il testatore non ne avesse tenuto conto le conseguenze sarebbero state, come indicato nelle PS. 5.25.6: *aliter tabulae prolatae nihil momenti habent*. In altre parole il testamento non sarebbe stato più segreto.

Un argomento testuale a favore di quanto fin qui assunto contro la tesi sostenuta dall'insigne maestro, lo si può trovare, poi, proprio nel preambolo della celebre Novella di Teodosio II e Valentiniano III da cui il Guarino era partito nel suo articolo<sup>15</sup> per affermare che per il diritto classico il testamento non avrebbe mai potuto essere segreto.

Ma leggiamo le parole della costituzione: *Veteres testamenta scripta testibus offerebant oblatarumque eis tabularum perhiberi testimonium postulabant. Sed dum juris antiqui cautelam paulatim mutat posteritatis imperita presumptio et testes exigunt omnimodo quae testamento continentur agnoscere*.

In epoca antica—vale a dire in epoca classica—, spiega Teodosio, i testatori presentavano ai testimoni testamenti già tutti redatti dei quali essi non dovevano conoscerne il contenuto; si chiedeva loro, pertanto, di essere testimoni non delle disposizioni testamentarie, ma delle tavolette (*tabularum perhiberi testimonium*), in altre parole il loro ruolo si limitava a identificare le scritture apponendovi loro i sigilli. Teodosio poi riferisce che "l'ignoranza presuntuosa delle generazioni posteriori ha a poco a poco annientato, snaturato, le precau-

<sup>14</sup> Come afferma il Guarino, *Studi Paoli*, p. 381 ss.

<sup>15</sup> *Note sul testamento*, cit. p. 49 s. La costituzione da lui citata si trova nel suo testo integrale in Nov. Theod. 16 (del 12 settembre del 439, Costantinopoli).

zioni prese dall'antico diritto (*iuris antiqui cautelam*)<sup>16</sup> esigendo in ogni modo di conoscere il contenuto del testamento, tanto da indurre, aggiunge l'imperatore, i testatori a preferire di morire 'intestati' piuttosto che far conoscere ai testimoni i loro "*secreta iudicia*". Per questa ragione probabilmente Teodosio intervenne con questa costituzione per eliminare ogni dubbio in materia e per rinverdire la tecnica della segretezza dei testamenti del diritto classico, le cui formalità già prescritte, peraltro, dal Sc. Neroniano ne garantivano la segretezza e cercavano di evitare anche le falsificazioni.

Stando infatti alle prescrizioni del Senatoconsulto Neroniano il testatore doveva, infatti, mostrare ai testimoni soltanto il suo nome inscritto sulle *duae primae cerae*: "*cautum est ut testamentis primae duae cerae testatorum modo nomine inscripto vacuae signaturis ostenderentur*".

In conclusione possiamo, dunque, affermare che anche in epoca classica il testamento librato segreto ebbe un riconoscimento ed una tutela giuridica grazie proprio al Sc. Neroniano, e che la costituzione di Teodosio volle solo ripristinare quella *iuris antiqui cautela* che la *posteritatis imperita praesumptio et testes paulatim mutat*.

## THE ROMAN SECRET TESTAMENT AND THE NERONIAN SENATE CONSULTUM

### SUMMARY

The text entitled "Il testamento segreto romano e il Senatoconsulto Neroniano" ["The Secret Testament in Rome and the Neronian Senatusconsultum"] is the result of a report I gave during the X Ionian-Polish Conference on the topic "Il segreto nei sistemi giuridici" ["The secret in legal systems"], held in Warsaw at Uczelnia Lazarskiego University on 31 May 2017. The topic in question concerns a kind of secret in Roman law that is more significant than ever in will and testament matters. On the contrary, from a dynamic viewpoint, it presents a characteristic reversal: from more ancient forms of intended maximum publicity, we switch to the protection of the greatest possible secrecy surrounding a deed with which the testator manifested and laid down his or her will. The subject of the report concerns the problem related to a discussion between some scholars about the secrecy of the will for *aes et libram* in the classical age: from the exaggeration of believing that the secrecy of the Roman testament is set *per aes et libram* by the Neronian senatusconsultum we then move on to the opposite exaggeration of an unjustified devaluation of the news on the senatusconsultum, stating that the will could never be secret, because until the final closure and sealing, the tablets remained open and accessible to the witnesses. Nevertheless, upon reading the analysed sources, it is quite clear that even in the classical era, the secret "librato" will and testament was recognised and conferred legal protection thanks to the Neronian Sc. and that the constitution of Theodosius only sought to restore the caution in ancient law that the inexperience of posterity and the presumption of the witnesses had gradually changed.

**KEY WORDS:** Roman Testament secret and Neronian Senatusconsultum

<sup>16</sup> La cautela cui allude Teodosio si riferirebbe, secondo il Macqueon, *Le sénatus-consulte*, cit. p. 472, alla misura, che esisteva già in epoca classica, che assicurava il segreto dei testamenti. Sembra difficile non riconoscere in questa "*cautela*" la disposizione del Sc. Neroniano che permetteva al testatore di mostrare ai testimoni soltanto il suo nome, inscritto sulle *primae duae cerae*, che si trovavano sulle due prime pagine che erano all'inizio del testamento.

